TRIBUNALE DI PADOVA

Il Tribunale, I sezione civile e fallimentare, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

DOTT. CATERINA SANTINELLO

PRESIDENTE REL.

DOTT. MARIA ANTONIA MAIOLINO

GIUDICE

DOTT. MANUELA ELBURGO

GIUDICE

Nel proc. n. 112/13 C.P. promosso con ricorso depositato in data 4.10.13 da:

SOC. CONS. P. A., con l' avv.to

del foro di Venezia

OGGETTO: CONCORDATO PREVENTIVO

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- Visto il ricorso ex art. 161, comma VI, L.F. depositato dal Soc. Cons. p.a., con sede legale in e sede principale in (C.F. e Numero di iscrizione nel registro delle Imprese);
- visti l'atto di deposito del piano, della proposta di concordato preventivo "in continuità" e della relativa documentazione depositati, nel rispetto del termine originariamente concesso e successivamente prorogato, dal Soc. Cons. p.a. in data 9.4.2014 ai sensi degli artt. 161 e 186 bis L.F.;
- vista l'integrazione delle relazioni ex art. 161, comma 3, e 186 bis L.F. depositata in data 13.5.2014;
- richiamati tutti i precedenti provvedimenti emessi da questo Tribunale, dopo aver acquisito il parere del Commissario Giudiziale, ex artt. 161, comma VII, e 169 bis L.F., prodotti in allegato CD anche dalla società ricorrente che devono intendersi qui integralmente richiamati;
- vista l'istanza per la dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato depositata dalla società s.p.a., quale creditore della società ricorrente per prestazioni rese in esecuzione di un contratto di subappalto stipulato il 25.9.12, in data 15.4.2014, ex artt. 161, comma VIII, 162, commi II e III, L.F.;
- rilevato in particolare che s.p.a. ha dedotto la violazione da parte del Consorzio degli obblighi informativi disposti dal Tribunale con decreto dell'11.10.13 e specificamente quello, previsto ex lege, di depositare, a cadenza mensile, la situazione finanziaria della società da pubblicare nel registro delle imprese;
- vista la memoria difensiva depositata dalla società ricorrente all'udienza del 16.5.14 all'uopo fissata avanti al Collegio;
- ritenuto che l'istanza non può essere accolta;
- rilevato che la sanzione di inammissibilità è diretta a sanzionare, oltre al caso di completa omisssione, l'adempimento solo formale dei suddetti obblighi e quindi una violazione sostanziale degli stessi da parte del debitore allorquando dal deposito della documentazione richiesta dal Tribunale e/o imposta dalla legge emerga in realtà l'intento del debitore di eludere sostanzialmente

il controllo demandato al Tribunale specie allorquando l'attività dallo stesso compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano;

- considerato in particolare che lo scopo dell'obbligo informativo in contestazione introdotto dall'art. 82, comma 3, del D. L. n. 69/2013, convertito in legge n. 98/13, come emerge dalla Relazione Illustrativa è stato quello di "consentire ai creditori di verificare che la prosecuzione dell'attività non comporti conseguenze pregiudizievoli sul patrimonio del debitore" limitando comunque a tal fine l'aggiornamento richiesto alla "sola situazione finanziaria, senza convolgere anche aspetti patrimoniali ed economici, per evitare un eccessivo aggravio degli adempimenti contabili, preservando la flessibilità dello strumento";
- ritenuto quindi che l'osservanza degli obblighi informativi miri in definitiva ad evitare un uso strumentale ed abusivo dello strumento concordatario;
- considerato che nel caso di specie la società istante, s.p.a., ha censurato il comportamento omissivo da parte del Consorzio per aver provveduto a depositare ai fini delle pubblicazione nel registro delle Imprese non il rendiconto finanziario, così come definito dai principi contabili di riferimento (OIC n. 12), bensì esclusivamente la posizione finanziaria netta (OIC n. 6), la quale ultima a differenza del primo non consentirebbe di verificare le variazione delle varie poste (crediti commerciali, debiti verso fornitori, rimanenze, cespiti, ecc.) che, nel periodo di tempo di volta in volta considerato, hanno determinato la variazione (in aumento o in diminuzione) della posizione finanziaria netta per effetto della gestione(ovvero la sua mancata variazione);
- rilevato innanzitutto che non sussiste allo stato alcuna definizione legislativa né contabile in ordine a quello che dovrebbe essere il contenuto della predetta "situazione finanziaria", né sussistono indicazioni fornite al riguardo da questo Tribunale;
- considerato in ogni caso che se da un lato appare opportuno che tale situazione finanziaria fornisca qualche informazione in più rispetto a quella desumibile dalla "posizione finanziaria netta" in ordine in particolare al saldo della gestione operativa (entrate operative meno uscite operative) che unitamente a quello della gestione non operativa (entrate ed uscite non operative) consenta di comprendere le componenti che hanno determinato l'eventuale variazione della stessa nel periodo considerato, dall'altro la stessa non coincide assolutamente, così come preteso da Rivoli s.p.a., con il rendiconto finanziario di cui al principio contabile richiamato che riguarda anche le variazioni della situazione patrimoniale e quindi coinvolge anche quegli aspetti patrimoniali esclusi dalla relazione illustrativa sopra richiamata;
- ritenuto pertanto che nel caso di specie nessuna violazione sostanziale degli obblighi informativi in contestazione, nel senso dianzi precisato, può imputarsi al Soc. Cons. p.a., tanto più che nessun rilievò è stato fatto sul punto neppure dai due Commissari Giudiziali, appositamente nominati dal Tribunale con il decreto di concessione del termine ex art. 161, commi VI, nell'esercizio dei loro compiti di vigilanza ex art. 161, comma VIII, L.F., e l'uso distorto e strumentale dello strumento concordatario è decisamente escluso dell'avvenuto deposito nei termini concessi della proposta, del piano concordatario e di tutta la documentazione prevista per legge;

- ritenuto quindi che nessun intento elusivo può attribuirsi alla società ricorrente per avere ritenuto sufficiente il deposito mensile della posizione finanziaria netta aggiornata, in mancanza di definizioni legislative, contabili e da parte degli organi della procedura (Tribunale e Commissari Giudiziali) al riguardo;
- considerato del resto che s.p.a. ben avrebbe potuto chiedere di avere le maggiori informazioni ritenute necessarie nel corso del termine assegnato, risalendo la prima pubblicazione della posizione finanziaria netta al 4.11.2013, anziché aspettare la scadenza dello stesso per denunciare l'omessa informazione;
- ritenuto pertanto che l'istanza di inammissibilità deve essere rigettata;
- rilevato in particolare che la società, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, giusta delibera allegata agli atti, ex art.t. 152 e 161 L.F., ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis L.F.;
- sentite le parti;
- ritenuta la regolarità formale della domanda perché il ricorso contiene l'esposizione del piano e i documenti previsti dagli artt. 161, 160, II comma, e 186 bis L.F. risultano prodotti in allegato;
- rilevato che a grandi linee viene proposto un concordato preventivo con continuità parziale indiretta, dal momento che l'interruzione totale dell'attività avrebbe comportato, attraverso l'escussione di garanzie, l'applicazione di penali, la richiesta di risarcimento danni, l'incremento dello stato passivo;
- considerato più in particolare che nell'ambito delle varie commesse acquisite dalla società, la cui esecuzione è poi affidata alla società consorziate, s.p.a. e s.p.a., sono state individuate e selezionate quelle caratterizzate da marginalità positiva (si tratta di sette commesse appartenenti al ramo cd. "edilizia convenzionale ed infrastrutture") suscettibili quindi di valorizzazione economica ai fine della soddisfazione dei creditori, mentre è stato richiesto lo scioglimento ex art. 169 bis L.F. di quei contratti suscettibili di produrre rilevanti perdite e di drenare quindi liquidità da destinare ai creditori;
- considerato che la proposta prevede altresì la dismissione dei beni non funzionali alla continuazione dell'attività aziendale nonché l'incasso dei crediti e delle rimanenze, quest'ultime costituite da lavori in corso:
- considerato che, sulla base del sotteso piano economico-finanziario, il Soc. Cons. p.a. ha proposto ai propri creditori il pagamento integrale, alla data di definitività del decreto di omologa, delle spese di procedura e di ogni altro credito prededucibile; il pagamento integrale al 100%, entro il 31.12.2014 dei creditori privilegiati; il soddisfacimento dei creditori chirografari nella percentuale del 97,2% entro il 31.12.2018; il soddisfacimento dei creditori chirografari riuniti tutti in un'unica classe avverrà sulla base di riparti che verranno eseguiti, a seguito dell'integrale soddisfacimento dei creditori prededucibili e dei privilegiati, secondo le tempistiche indicate nel prospetto relativo alle modalità e ai tempi di adempimento contenuto nella proposta;
- considerato che al punto 12 della proposta il Consorzio ha formulato istanza ex art. 169 bis L.F. in relazione sia ai contratti già oggetto di provvedimento di sospensione, sia ad altri contratti;

- considerato che il dott. , incaricato sia dell'attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano ex art. 161, comma 3, L.F., sia dell' attestazione specifica sulla funzionalità della prosecuzione all'attività di impresa al miglior soddisfacimento dei creditori sociali rispetto all'alternativa liquidatoria ex art. 186 bis, comma 2, lettera b), sia infine dell'attestazione ex art. 186 bis, III comma, L.F., dopo aver compiutamente ricordato e delineato i s.p.a da un lato e tra il Consorzio e la rapporti esistenti tra il Consorzio e la controllante partecipata Soc. Cons. a r.l. dall'altro – società che hanno presentato entrambe domanda ex art. 161, comma VI, L.F. e i cui rapporti sono stati già illustrati dalla società ricorrente nella proposta depositata il 9.4.14 –, con le conseguenti necessarie implicazioni ed interconnessioni per effetto del sistema cd. di "ribaltamento dei costi" disciplinato dalle norme/statutarie e regolamentari interne in base al quale destinatari finali sia delle attività che delle passività generate dalle commesse sono gli stessi consorziati per quanto attiene al Consorzio (art. 2 regolamento interno Consorzio) e quest'ultimo per quanto attiene alle commesse di V// S.c.a.r.l (artt.7, 24 e 25 dello Statuto di Adriatica), ha confermato la fattibilità del piano concordatario pur evidenziando alcuni indubbi profili di criticità;
- considerato che tali profili riguardano in particolare: il credito inerente la posizione del cliente s.r.l. dal momento che il piano era stato predisposto considerando nelle previsioni di incasso il realizzarsi di un accordo transattivo in realtà ancora in fase di trattative, sì che la relativa attestazione doveva ritenersi condizionata al raggiungimento del suddetto accordo; i debiti verso fornitori e in particolare la pretesa prededucibilità del relativo credito vantate ad alcuni subappaltatori, tra cui s.p.a., per complessivi € 2.700.000,00; le passività riconducibili alla posizione di S.Conc. a r l. e quindi debito complessivo del Consorzio nei confronti della predetta società anche a fronte della pretesa solidarietà passiva del Consorzio ex art. 37 D. Lgs. N. 163/2006 fatta valere da alcuni fornitori e subappaltatori di in giudizi pendenti e nei quali il Consorzio ha contestato tale responsabilità;
- rilevato che conseguentemente l'attestatore ha evidenziato come la prospettiva del pagamento della percentuale del 97,2% ai creditori chirografari si colloca in un'ottica di "best case", là ove, in caso di verificazione di alcune delle criticità evidenziate, quale il riconoscimento della prededucibilità per alcuni fornitori, la società sarebbe comunque in grado di pagare le percentuali previste a piano dal momento che le maggiori passività sarebbero "ribaltatesi" s.p.a. per effetto della disciplina sopra richiamata, ma ciò avrebbe un duplice risvolto negativo;
- considerato invero che sotto l'aspetto finanziario il riconoscimento della prededuzione, all'esito di un giudizio all'uopo instaurato dai subappaltori, comporterebbe un allungamento dei tempi di adempimento del concordato per i creditori privilegiati e chirografari ed inoltre una evidente riduzione del credito vantato da verso il Consorzio per effetto del "ribaltamento" e conseguenti effetti sul piano concordatario della controllante;

riteruto che pur non essendo competenza di questo Tribunale decidere sul fondamento della pretesa dei subappaltatori alla prededucibilità dei propri crediti – che come evidenziato dall'attestatore formerà eventualmente oggetto di un ordinario giudizio di merito -, il principio

affermato dalla Corte di Cassazione nella nota sentenza n. 3402/12, invocata dai subappaltatori non sembra applicabile direttamente alla procedura di concordato preventivo in generale e in particolare al concordato preventivo ex art. 186 bis L.F. ove per quanto attiene al pagamento dei creditori anteriori sussistono in presenza dei necessari presupposti delle norme speciali quali l'art. 182 quinquies, comma IV. L.F. e nell'ambito del contratti d'appalto pubblici l'art. 118, comma 3 bis, D. Lgs. 163/2006;

- rilevato quanto all'invocata responsabilità del Consorzio, ex art. 37 D. Lgs. N. 163/2006, che non solo la questione è già *sub iudice* ma che in ogni caso il Consorzio ha appostato a tal fine correttamente un fondo rischi per € 350.000,00, pari al 2,8% dell'importo del debito di Adriatica verso i propri fornitori e subappaltatori corrispondente alla quota soggetta a falcidia concordataria per la quale non è previsto il pagamento del debito del Consorzio verso (100-97,8%);
- considerato che il dott. ha altresì affermato che è ragionevole ritenere che il piano concordatario, tanto nella parte di continuità che in quella liquidatoria, sia in grado di produrre una soddisfazione dei creditori complessivamente migliore a quella che essi otterrebbero con procedure liquidatorie alternative (fallimento) che, in considerazione in particolare dell'incremento del passivo per le penali addebitate a seguito dell'interruzione delle commesse nonché per l'abbandono dell'arbitrato etiope , facendo parte il Consorzio di , e conseguente soccombenza per mancanza della liquidità necessaria alla prosecuzione, la percentuale di pagamento dei creditori chirografari verrebbe dimezzata attestandosi intorno al 45,37%;
- considerato che è stata altresì prodotta l'attestazione ex art. 160, II comma, L.F. per quanto attiene alla prevista degradazione a chirografo dei creditori per Iva di rivalsa garantita da privilegio speciale ex art. 2758, comma 2, c.c., in considerazione del mancato rinvenimento dei beni su cui grava il privilegio;
- rilevato che il dott. Il la altresì attestato in relazione ai contratti di appalto pubblici per cui è prevista la continuazione la conformità degli stessi al piano e la ragionevole capacità della società ricorrente di darvi adempimento;
- rilevato quanto alle istanze di scioglimento ex art. 169 bis dei contratti di appalto pubblici formulate al punto 12 della proposta concordataria che devono essere richiamati i precedenti provvedimenti di questo Tribunale in data 15.11.13 e 27/30.12.13 con cui è stata autorizzata la sospensione per 60 giorni, successivamente prorogata per ulteriori 60 giorni dei contratti d'appalto stipulati il 2.10.12 con s.p.a.;
- ritenuto che certamente deve essere accolta l'istanza di scioglimento dei predetti contratti dal momento che, conformemente al parere depositato dai Commissari Giudiziali all'udienza del 6.6.14, fissata per la comparizione delle parti sussistono i medesimi motivi posti a base dei provvedimenti di autorizzazione alla sospensione che devono intendersi qui integralmente richiamati;
- rilevato che la ricorrente ha provveduto a stanziare nel piano gli indennizzi dovuti alle controparti;
- considerato che per quanto attiene al contratto stipulato con s.p.a. la stazione appaltante

con comunicazione del 27.5.14, prodotta dal legale del Consorzio all'udienza del 6.6.14, non solo non si è opposta allo scioglimento ma ha anche quantificato l'indennizzo ad essa spettante ex art. 169 bis, comma II, L.F., da pagarsi in moneta concorsuale, in complessivi € 129.674,88, importo inferiore a quello stanziato nel piano per € 200.000,00;

- rilevato che viceversa s.p.a., comparsa all'udienza del 6.6.2014, si è opposta allo scioglimento sostenendo sostanzialmente che il contratto è stato già risolto dalla stazione appaltante per grave inadempimento dell'appaltatore ex art. 136 D. Lgs. N. 163/2006 in data 14.3.2014 con efficacia della suddetta risoluzione fin dall'1.10.13, anteriormente quindi al deposito della domanda ex art. 161, comma VI, L.F., data questa in cui era stata effettuata dal direttore dei lavori la contestazione degli addebiti posti a base del recesso;
- ritenuto che tale affermazione non può essere condivisa;
- cass. Sez. Un. N. 775/1999) riguarda la precedente disciplina di cui agli arti. 340 legge 20.3.1865 all. F contenente la legge sulle opere pubbliche del regno d'Italia e-27 del R.D. 25.5.1865 n. 350, ove la rescissione del contratto pronunciata dalla P.A in via di autotutela si innestava nell'ambito di un procedimento amministrativo del quale condivideva la natura, sì che nel caso sottoposto all'esame della Corte aveva formato oggetto di ricorso straordinario al capo dello Stato; rilevato che nell'ambito dell'attuale disciplina di cui all'art. 136 D. Lgs. N. 163/2006 alla risoluzione in danno del contratto da parte della stazione appaltante, anche se dettato e rispondente ad interessi pubblicistici, non può riconoscersi natura di provvedimento amministrativo, bensì di atto privatistico in quanto concernente la fase di esecuzione del contratto di appalto di diritto privato quale esercizio dei diritti e degli obblighi nascenti dallo stesso ed operante quindi nell'ambito delle partitetiche posizioni contrattuali delle parti;
- ritenuto pertanto che tale atto, in applicazione dei principi di diritto comune in tema di risoluzione del contratto, non può che avere efficacia ex nunc ex art. 1458, comma 1, seconda parte, c.c.;
- ritenuto che il mancato rispetto della previa contestazione degli addebiti e concessione del termine a difesa all'appaltatore, previsto a tutela non solo della necessaria instaurazione del contraddittorio con la controparte ma anche degli interessi pubblici conseguenti, potrà eventualmente incidere sulla validità della disposta risoluzione ma non certo sulla decorrenza di efficacia della stessa;
- considerato inoltre che nel caso di specie l'unico atto proveniente direttamente dalla stazione appaltante è la raccomandata del 14.3.2014, di comunicazione della "determina" della risoluzione sottoscritta dall'amministratore delegato, là ove la precedente raccomandata di contestazione degli addebiti dell'1.10.2013, in cui è solamente prospettata l'eventualità che "acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione Appaltante, su proposta del R.U.P" è sottoscritta dal Direttore dei Lavori.;
- considerato infine che nel caso di specie stazione appaltante è una società di diritto privato, quale è appunto s.p.a.;

- ritenuto inoltre ed in ogni caso che una volta autorizzata dal Tribunale la sospensione del contratto di appalto in contestazione ex art. 169 bis L.F. con provvedimento di cui la stazione appaltante è venuta a conoscenza quanto meno dal 18.11.2013 cfr. proposta del direttore tecnico generale allegata alla raccomandata 14.3.14 , provvedimento pacificamente non impugnato, non poteva procedere alla risoluzione del contratto di cui era stata neutralizzata temporaneamente la produzione di ogni effetto;
- ritenuto pertanto che deve essere autorizzato lo scioglimento, ex art. 169 bis L.F., a far data dalla cessazione degli effetti della sospensione e quindi dal 16.3.2014, dal momento che parte ricorrente fin dal deposito dell'originaria istanza aveva chiesto al Tribunale di essere autorizzata allo scioglimento, anche del predetto contratto;
- rilevato che il mancato accordo delle parti in ordine all'indennizzo dovuto al contraente "in bonis" ex art. 169 bis comma 2, L.F. non attribuisce al Tribunale in questa sede alcun potere di accertamento e determinazione se non ai limitati fini di esercizio del diritto di voto ex art. 177 L.F.;
- rilevato, quanto alle nuova istanza di scioglimento, contenuta nella proposta concordataria depositata il 9.4.14, concernente lo scioglimento del contratto di appalto in corso di esecuzione denominato ", stipulato dal Consorzio con la Provincia in data 7.6.2011 avente ad oggetto i ", la cui esecuzione è stata assegnata dal Consorzio a s.p.a., che la stessa può essere accolta;
- ritenuto infatti che deve essere condiviso il parere espresso dai Commissari Giudiziali in data 6.6.14;
- rilevato che con precedente provvedimento di questo Tribunale del 22-27.5.2014 è stato autorizzato lo scioglimento dell'accordo di assegnazione tra il Consorzio e s.p.a. in considerazione della marginalità negativa della predetta commessa;
- ritenuto pertanto che la prosecuzione diretta dei predetti lavori da parte del Consorzio produrrebbe una perdita rilevante e che non appare ipotizzabile la riassegnazione degli stessi ad altra impresa consorziata;
- ritenuto quanto alla comunicazione in data 10.4.2014 della stazione appaltante della determina di risoluzione del contratto per grave ritardo ed inadempimento dell'appaltatore, ex art. 58.4 L.P. n. 26/1993, che sul punto valgono le medesime considerazioni svolte in relazione all'analoga risoluzione comunicata da s.p.a., non potendo la stessa retroagire al momento della contestazione degli addebiti e concessione del termine a difesa;
- considerato invero che gli effetti del presente provvedimento decorrono dal 9.4.14, data di formulazione dell'istanza da parte del Consorzio in conformità all'indirizzo seguito da questo Tribunale;
- riterato infatti, in ordine alla decorrenza del termine di sospensione e/o di scioglimento che non può certamente essere condivisa la tesi da alcuni sostenuta, secondo cui il provvedimento del Tribunale non potrebbe produrre alcun effetto fino all'emanazione del decreto di ammissione alla procedura concordataria ex art. 163 L.F.;

- considerato invero che tale tesi non trova minimamente riscontro nella lettera e nella *ratio* della disposizione in esame;
- ritenuto che l'unica alternativa che può porsi in merito alla decorrenza dell'effetto sospensivo e/ risolutivo ex art. 169 bis L.F. è quella tra la decorrenza dall'emanazione del provvedimento del Tribunale o invece dal deposito del ricorso/ istanza da parte del ricorrente;
- ritenuto che a tal fine non può che rilevare la natura del provvedimento autorizzativo del tribunale;
- rilevato che nel caso di specie tale provvedimento viene ad eliminare un impedimento all'esercizio del diritto potestativo riconosciuto all'imprenditore, in deroga al principio della naturale prosecuzione dei rapporti in essere nell'ambito del concordato preventivo, di neutralizzare gli effetti dei contratti stessi ritenuti pregiudizievoli e comunque non convenienti e funzionali agli obiettivi del piano concordatario sulla base di una scelta che è rimessa alla sua valutazione;
- considerato che il ruolo "costitutivo", che certamente assume il provvedimento autorizzativo del giudice nell'ambito della fattispecie a formazione progressiva in esame, non è di ostacolo al riconoscimento degli effetti sostanziali dallo stesso prodotti fin dalla data della proposizione dell'istanza;
- rilevato invero che tale conclusione è conforme al principio generale in ordine alla retrodatazione degli effetti del provvedimento giurisdizionale, anche costitutivo, alla data della domanda giudiziale;
- ritenuto pertanto che gli effetti del provvedimento di autorizzazione allo scioglimento devono decorrere dal 9.4.2014, data di deposito dell'istanza ex art. 169 bis L.F. da parte della ricorrente (cfr. in tal senso Tribunale Vicenza 25.6.13 cit.; Trib. Monza 27.11.13 cit.);
- ritenuto pertanto che non può tenersi conto della risoluzione del contratto disposta dalla stazione appaltante in quanto intervenuto successivamente agli effetti del provvedimento autorizzativo in oggetto;
- ritenuto pertanto che deve essere concessa l'autorizzazione allo scioglimento dei seguenti contratti di appalto:
- I. contratto d'appalto stipulato in data 2.10.12 con

s.p.a.;

II. contratto d'appalto stipulato in data 15.10.12 con

s.p.a.;

III. contratto d'appalto stipulato in data 7.6.11 con la Provincia

- vista l'integrazione della relazione ex art. 161, comma 3 e dell'art. 186 bis L.F. depositata dall'attestatore in data 13.5.14 nella quale, preso atto della certificazione dei carichi fiscali pendenti

dell'Agenzia dell'Entrate e dell'estratto di ruolo rilasciato da s.p.a., nonché della proposta formulata dal s.r.l. per la definizione transattiva della controversia pendente nel frattempo intervenuti, ha confermato l'attestazione di veridicità dei dati aziendali eil giudizio positivo di fattibilità del piano e della proposta concordataria in oggetto;

- ritenuta pertanto nei termini di cui sopra l'ammissibilità della domanda proposta;

- visto l'art. 163 L.F.

DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo di cui in premessa;

AUTORIZZA

la società ricorrente ex art. 169 bis L.F. allo scioglimento dei seguenti contratti d'appalto:

I. contratto d'appalto stipulato in data 2.10.12 con

s.p.a.;

II. contratto d'appalto stipulato in data 15.10.12 con

s.p.a.;

III.contratto d'appalto stipulato il 7.6.11 con la Provincia

DELEGA

alla procedura la dott.ssa Caterina Santinello;

CONFERMA LA NOMINA

a Commissari Giudiziali del dott.

e del dott.

autorizzandoli ad operare

disgiuntamente;

ORDINA

la convocazione dei creditori per l'udienza del giorno 15.10.2014 ad ore 12.15

DISPONE

- che i Commissari Giudiziali provvedano a comunicare a tutti i creditori entro il 15.7.14 la data dell'adunanza, nonché copia integrale della proposta di concordato, delle successive integrazioni e del decreto di ammissione; il loro indirizzo di posta elettronica certificata (che egli dovrà entro dieci giorni dalla nomina comunicare al Registro delle imprese), l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni; l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in Cancelleria senza ulteriori avvisi;
- che i Commissari depositino in Cancelleria la relazione ex art. 172 L.F. entro il termine di dieci giorni prima dell'adunanza, comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicata dai creditori;

ORDINA

Il deposito presso la Cancelleria/di questo Tribunale della somma di € 110.000,00, pari a circa il 20% della somma presumibilmente necessaria per le spese di procedura, entro quindici giorni dalla comunicazione;

Si comunichi)

Padova, 11 13.6.2014

IL PRESIDENTE

(Dott. C. Santinello)